

## Assicurazione Tutela Legale

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni  
(DIP aggiuntivo Danni)

Impresa: Allianz S.p.A.

Prodotto "Tutela Legale Committente"

25/09/2021 – Il DIP aggiuntivo Danni pubblicato è l'ultimo disponibile

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell'Impresa.

**Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.**

**Allianz S.p.A.**, con sede legale in Piazza Tre Torri, 3 – 20145 Milano, iscritta all'Albo delle Imprese di Assicurazione al n. 1.00152, autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa con provvedimento del 21 dicembre 2005, Capogruppo del Gruppo Assicurativo Allianz, Albo Gruppi Assicurativi n. 018, Telefono: +39 02 7216.1, Fax: +39 02 2216.5000, e-mail: [allianz.spa@pec.allianz.it](mailto:allianz.spa@pec.allianz.it), sito Internet: [www.allianz.it](http://www.allianz.it)


Con riferimento all'ultimo bilancio d'esercizio 2020 redatto ai sensi dei principi contabili vigenti si riporta:


- il patrimonio netto dell'Impresa, pari a **1.952** milioni di euro;
- la parte del patrimonio netto relativa al capitale sociale, pari a **403** milioni di euro;
- la parte del patrimonio netto relativa alle riserve patrimoniali, pari a **1.105** milioni di euro.


Si rinvia alla "Relazione sulla solvibilità e condizione finanziaria dell'impresa (SFCR)", disponibile sul sito internet dell'Impresa [www.allianz.it](http://www.allianz.it) e si riportano di seguito gli importi:


- del Requisito Patrimoniale di Solvibilità (SCR), pari a **2.709** milioni di euro;
  - del Requisito Patrimoniale minimo (MCR), pari a **1.219** milioni di euro;
  - dei Fondi Propri ammissibili per soddisfare il Requisito Patrimoniale di Solvibilità (SCR), pari a **5.540** milioni di euro;
  - dei Fondi Propri ammissibili per soddisfare il Requisito Patrimoniale Minimo (MCR), pari a **5.540** milioni di euro;
- ed il valore dell'Indice di solvibilità (solvency ratio) della Società, pari a **205%**.

Al contratto si applica la legge italiana.

 <b>Che cosa è assicurato?</b>	
<b>Oggetto dell'assicurazione</b>	<p>La Società assicura, i seguenti oneri:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- le spese per l'intervento di un legale;</li> <li>- le spese di un perito nominato dall' Autorità Giudiziaria, oppure dall'Assicurato previo consenso della Società;</li> <li>- le spese di giustizia;</li> <li>- le spese liquidate a favore della controparte in caso di soccombenza o ad essa eventualmente dovute in caso di transazione autorizzata dalla Società.</li> </ul> <p>La copertura assicurativa è prestata a favore del Contraente quale Committente con riferimento all'attuazione della normativa contenuta:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- nel <b>D.Lgs. n. 81/08</b>, nel <b>D.Lgs. n. 494/14.8.96</b>, nella normativa pregressa e successive modificazioni, compresa anche la disciplina regionale e nazionale in</li> </ul>


	<p>materia di ambiente;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- nella normativa pregressa riguardante il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro.</li> </ul> <p>La copertura vale per i procedimenti penali, civili o amministrativi relativi a fatti direttamente connessi con l'esercizio delle funzioni sopraindicate.</p>
 <b>Che cosa NON è assicurato</b>	
Rischi esclusi	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.


 <b>Ci sono limiti di copertura?</b>	
<b>ESCLUSIONI</b>	
<p>L'assicurazione <b>non è prestata per:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- vertenze fra più persone assicurate con la stessa polizza;</li> <li>- fatti conseguenti a tumulti popolari, fatti bellici, rivoluzioni, atti di vandalismo, sciopero e serrate, nonché da detenzione od impiego di sostanze radioattive (rischio atomico);</li> <li>- controversie in materia di diritto tributario o fiscale;</li> <li>- fatti originati dalla proprietà o l'uso di veicoli a motore o natanti soggetti all'obbligo di assicurazione ai sensi di Legge;</li> <li>- materia contrattuale compreso il recupero crediti.</li> </ul> <p>L'assicurazione non vale, inoltre, per gli oneri di natura fiscale, le spese di registrazione e di pubblicazione della sentenza nonché quelle connesse all'esecuzione delle pene detentive ed alla custodia di cose.</p>	


 <b>Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'Impresa</b>	
Cosa fare in caso di sinistro?	<p><b>Denuncia di Sinistro</b></p> <p>In caso di sinistro l'assicurato deve darne avviso scritto all'agenzia cui è assegnata la polizza oppure alla Società entro tre giorni da quello in cui il sinistro si è verificato o da quando ne è venuto a conoscenza. L'inadempimento di tale onere può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo.</p> <p>La denuncia del sinistro deve contenere la narrazione dettagliata della violazione della legge o della lesione dei diritti, con l'indicazione della data e del luogo di tale presunta violazione o lesione, delle generalità delle persone interessate e degli eventuali testimoni e con la copia della documentazione relativa alla vertenza, qualora l'assicurato ne sia in possesso.</p> <p>L'assicurato deve successivamente inviare e far conoscere all'agenzia cui è assegnata la polizza o direttamente alla Società tutte le notizie e i documenti relativi al sinistro e ogni atto che gli è stato ritualmente notificato. In caso di non rispetto di tali obblighi, l'assicurato non consumatore decade dal diritto all'indennizzo.</p>
	<p><b>Prescrizione</b></p> <p>I diritti derivanti dalla polizza si prescrivono in <b>2 anni</b>.</p>
Dichiarazioni inesatte o reticenti	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel Dip Danni.
Obblighi dell'Impresa	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel Dip Danni.


 <b>Quando e come devo pagare?</b>	
---	--

<b>Premio</b>	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.
---------------	---

 <b>Quando comincia la copertura e quando finisce?</b>	
<b>Durata</b>	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.
<b>Sospensione</b>	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.

 <b>Come posso disdire la polizza?</b>	
<b>Ripensamento dopo la stipulazione</b>	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.
<b>Risoluzione</b>	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.

 <b>A chi è rivolto questo prodotto?</b>	
<p>Il prodotto è rivolto al Committente che vuole garantirsi il rimborso degli oneri relativi all'assistenza legale (giudiziale ed extragiudiziale) che si renda necessaria a tutela degli interessi per violazioni di legge connesse all'attuazione della normativa in materia di salute e sicurezza dei lavoratori sul luogo di lavoro.</p>	

 <b>Quali costi devo sostenere?</b>	
<p>La quota parte percepita in media dagli intermediari per la commercializzazione del Prodotto in oggetto è pari al 30%.</p>	

<b>COME PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?</b>	
<b>All'impresa assicuratrice</b>	<p>Eventuali reclami possono essere presentati con le seguenti modalità:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Con lettera inviata ad Allianz S.p.A. – Pronto Allianz Servizio Clienti – Piazza Tre Torri 3, 20145 Milano;</li> <li>• tramite il sito internet dell'Impresa – <a href="http://www.allianz.it">www.allianz.it</a> - accedendo alla sezione Reclami.</li> </ul> <p>L'Impresa è tenuta a rispondere entro 45 giorni dal ricevimento del reclamo.</p> <p>Per i reclami relativi al comportamento degli Agenti e dei loro dipendenti e collaboratori il termine massimo di 45 giorni per fornire riscontro, potrà essere sospeso per un massimo di 15 giorni per le necessarie integrazioni istruttorie.</p> <p>I reclami relativi al solo comportamento degli Intermediari bancari e dei broker e loro dipendenti e collaboratori coinvolti nel ciclo operativo dell'impresa, saranno gestiti direttamente dall'Intermediario e potranno essere a questi direttamente indirizzati.</p>

	Tuttavia, ove il reclamo dovesse pervenire ad Allianz S.p.A. la stessa lo trasmetterà tempestivamente all'Intermediario, dandone contestuale notizia al reclamante, affinché provveda ad analizzare il reclamo e a dare riscontro entro il termine massimo di 45 giorni. Si ricorda tuttavia che in tutti i casi di controversie resta salva la facoltà degli aventi diritto di adire l'Autorità Giudiziaria.
<b>All'IVASS</b>	In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, fax 06.42133206, PEC: ivass@pec.ivass.it Info su: www.ivass.it corredando l'esposto con copia del reclamo già inoltrato all' Impresa e con copia del relativo riscontro, qualora pervenuto da parte dell' Impresa. In caso di reclamo inoltrato tramite PEC è opportuno che gli eventuali allegati vengano trasmessi in formato pdf. Il modello per presentare un reclamo all'IVASS è reperibile sul sito www.ivass.it, alla Sezione "PER I CONSUMATORI – RECLAMI - Guida", nonché sul sito dell' Impresa www.allianz.it alla Sezione "Reclami", attraverso apposito link al sito di IVASS.  I reclami indirizzati per iscritto all'IVASS contengono: - nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico; - individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l'operato; - breve ed esaustiva descrizione del motivo di lamentela; - copia del reclamo presentato all'Impresa e dell'eventuale riscontro fornito dalla stessa; - ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze. Si ricorda tuttavia che in tutti i casi di controversie resta salva la facoltà degli aventi diritto di adire l'Autorità Giudiziaria.
PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:	
<b>Mediazione (obbligatoria)</b>	Può essere avviata presentando istanza ad un Organismo di Mediazione tra quelle presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito <b>www.giustizia.it</b> (Legge 9/8/2013 n.98).
<b>Negoziazione assistita</b>	Può essere avviata tramite richiesta del proprio avvocato all'Impresa.
<b>Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie</b>	In caso di sinistro, qualora le Parti siano in disaccordo sulla quantificazione dell'ammontare del danno, hanno la facoltà di risolvere la controversia incaricando a tale scopo uno o più Arbitri, da nominarsi con apposito atto. Si rammenta che l'utilizzo di tale procedura non esclude la possibilità di adire comunque l'Autorità Giudiziaria.

<b>Risoluzione delle liti transfrontaliere</b>	Nel caso di lite transfrontaliera, tra un contraente avente domicilio in uno stato aderente allo spazio economico europeo ed un'impresa avente sede in un altro stato membro, il reclamante può chiedere l'attivazione della procedura FIN-NET, inoltrando l'esposto direttamente al sistema estero competente, ossia quello in cui ha sede l'impresa di assicurazione che ha stipulato il contratto (rintracciabile accedendo al sito <a href="http://www.ec.europa.eu/fin-net">http://www.ec.europa.eu/fin-net</a> ), o - se il contraente ha domicilio in Italia - all'IVASS, che provvede all'inoltro a detto sistema, dandone notizia al reclamante.
--	---

**PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.**